

**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA PRESENTAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI**
Emanato con decreto rettorale del 2 dicembre 2022 n. 1667

Sommario

Art.1 - Ambito di applicazione	3
Art.2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Partecipazione a Progetti.....	3
Art. 4 - Gestione dei progetti finanziati.....	3
Art. 5 - Fondo Rischi e Oneri per Progetti (FROP).....	4
Art. 6 - Responsabile scientifico e Responsabile amministrativo del progetto.....	4
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali.....	5

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, nonché nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto di Autonomia, dal Regolamento di Ateneo e dagli altri Regolamenti interni, il presente Regolamento disciplina la partecipazione a progetti a valere su bandi competitivi emanati da soggetti pubblici e privati, la gestione e il monitoraggio di quelli finanziati, nonché la destinazione delle relative quote del contributo ottenuto.

Art.2 - Definizioni

1. Al fine del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) *"Progetto"*: un progetto in cui l'Università della Calabria partecipa in qualità di coordinatore/capofila o partner, presentato a valere su bandi competitivi emanati da soggetti pubblici o privati, a eccezione di quelli che prevedono esclusivamente attività di ricerca di base (ad esempio, PRIN, FIRB, ERC, MSCA);
 - b) *"Ufficio Progetti"*: struttura dell'amministrazione centrale che ha la responsabilità del processo di presentazione, gestione e monitoraggio dei progetti;
 - c) *"Contributo"*: finanziamento esterno concesso all'ateneo per la realizzazione del Progetto;
 - d) *"Costo Unical"*: costo complessivo del progetto comprendente il *Contributo* e il cofinanziamento da parte dell'ateneo;
 - e) *"Costi vivi"*: insieme dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di progetto, così come declinati nel piano dei costi di Progetto. Vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per attrezzature, consulenze, altri costi diretti e personale non strutturato. Vi sono ricompresi, inoltre, i *"costi non rendicontabili di progetto"* quali le quote di ammortamento non rientranti nel periodo di Progetto, i periodi contrattuali del personale assunto sul Progetto che ne eccedano la durata (e.g. RTDA che sfiorano il termine del Progetto), l'IVA e l'IRAP, laddove non recuperabili. I *Costi vivi* vengono determinati dal Responsabile amministrativo di concerto con il Responsabile scientifico del Progetto, di cui all'articolo 6, e validati dall'ufficio Progetti all'atto della presentazione del Progetto. Gli stessi potranno essere rideterminati, per finanziamento ridotto, con lo stesso iter, all'atto dell'emanazione del Decreto Direttoriale di iscrizione in bilancio del Contributo;
 - f) *"Linee Guida"*: linee guida che disciplinano le procedure tecnico-amministrative relative alla partecipazione, alla gestione e al monitoraggio dei Progetti. Tali Linee Guida sono predisposte e aggiornate dall'Ufficio Progetti, in collaborazione con gli uffici competenti;
 - g) *"Progetto chiuso"*: Progetto per il quale i previsti controlli delle rendicontazioni effettuate sono stati tutti positivamente superati e certificati.

Art. 3 - Partecipazione a Progetti

1. Alla partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni estere, internazionali o sovranazionali, nonché a quelli finanziati da enti nazionali e regionali, e allo svolgimento delle relative attività, si applicano le norme di legge e i Regolamenti di Ateneo vigenti in materia, nonché le regole previste dagli specifici bandi.
2. I Progetti vengono presentati seguendo le procedure stabilite dai soggetti finanziatori e, laddove compatibili con queste, quelle definite nelle Linee Guida.
3. Oltre al personale afferente all'Università, stabilito dalla legge, può partecipare alle attività dei progetti di cui al presente Regolamento personale esterno selezionato *ad hoc*, nel rispetto dei vincoli, dei profili professionali e delle modalità di selezione stabiliti dalla specifica normativa vigente in materia.

Art. 4 - Gestione dei progetti finanziati

1. Le procedure relative alla gestione dei progetti finanziati sono definite dettagliatamente nelle Linee Guida.
2. All'atto di iscrizione in bilancio del *Contributo*:
 - a) i *Costi vivi* vengono resi immediatamente disponibili;

b) il residuo del *Contributo*, fino alla sua capienza, viene nell'ordine:

- i. trasferito al Fondo Rischi e Oneri per Progetti (FROP), di cui al successivo articolo 5, per una quota pari all'8% del *Contributo*;
- ii. trasferito nelle disponibilità del/i Dipartimento/i di riferimento del Progetto per una quota determinata per come indicato nella seguente tabella:

<i>Costo Unical</i>	% Spese Generali
<= € 15.000	2
> € 15.000 e <= € 80.000	4
> € 80.000 e <= € 200.000	6
> € 200.000 e <= € 500.000	8
> € 500.000	10

c) la parte rimanente del *Contributo* è per un 30% resa disponibile, come anticipazione di economie, al Responsabile scientifico del Progetto per potenziali spese non previste, il restante 70% vincolato all'atto di iscrizione in bilancio dello stesso e non può essere utilizzato sino a quando il Progetto sarà chiuso, a meno di richieste di deroga motivate esclusivamente da indifferibili esigenze di attuazione del Progetto da parte del Responsabile scientifico del Progetto, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

3. La quota di cui al comma 2 lettera c verrà svincolata a Progetto chiuso e, sommata a eventuali disponibilità residue relative allo stesso punto c, rappresenterà economie nella disponibilità del titolare del fondo del Progetto.

4. Le economie di cui al comma precedente potranno essere utilizzate come fondi di ricerca e per favorire forme di incentivazione al personale docente e tecnico amministrativo che abbia partecipato attivamente alla realizzazione delle attività progettuali.

5. Nel caso previsto al comma precedente, dell'importo complessivamente destinato alle incentivazioni, un quarto dovrà essere trasferito al fondo d'Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9 della legge 240/2010.

6. Eventuali disavanzi dovuti a revoche da parte dei soggetti finanziatori di tutto o parte del finanziamento ottenuto graveranno sul FROP, per come meglio specificato all'articolo 5; i costi non riconosciuti che dovessero emergere in fase di controllo della rendicontazione del Progetto dovranno gravare prioritariamente su eventuali economie derivanti dallo stesso Progetto o, in subordine, su fondi gestiti dal Responsabile scientifico di cui all'articolo 6 o del/i Dipartimento/i di riferimento.

Art. 5 - Fondo Rischi e Oneri per Progetti (FROP)

1. Il FROP è istituito per tutelare l'Ateneo dall'insorgere di eventuali disavanzi, relativi alla gestione di progetti finanziati, legati a eventuali revoche da parte dei soggetti finanziatori di tutto o parte del *Contributo*.

2. La consistenza ideale del FROP è determinata nel 10% del valore di tutti i contributi ottenuti dai Progetti dall'Ateneo e dai Dipartimenti non ancora chiusi, compresi quelli che non hanno contribuito alla costituzione del FROP.

3. Periodicamente, di norma a fine esercizio, gli uffici effettuano le opportune verifiche sulla consistenza del FROP in funzione dei finanziamenti per progetti *non chiusi*. Nel caso in cui il valore del FROP superi la percentuale di cui al comma 2, la quota eccedente è svincolata e trasferita al bilancio di ateneo e resa disponibile, per come indicato dal Consiglio di amministrazione, per sostenere costi di gestione e/o per alimentare il Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari "sociali e umanistiche" e/o per iniziative di welfare per il personale.

Art. 6 - Responsabile scientifico e Responsabile amministrativo del progetto

1. Per ogni Progetto è nominato un Responsabile scientifico per l'Università della Calabria, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) responsabilità della progettazione scientifica delle attività;

- b) responsabilità della predisposizione del piano finanziario di progetto, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo, in cui dovranno essere indicati i *Costi vivi* e la distribuzione degli stessi lungo il periodo di svolgimento del Progetto;
 - c) coordinamento dell'attività scientifica;
 - d) individuazione del personale interno coinvolto nel progetto;
 - e) autorizzazione delle procedure di spesa.
2. Per ogni Progetto è nominato un Responsabile amministrativo per l'Università della Calabria, al quale è attribuito il coordinamento delle attività amministrativo-contabili e di rendicontazione del progetto, nonché il monitoraggio della corretta applicazione dei criteri di eleggibilità dei costi previsti dal bando.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
- a. il "Regolamento di Ateneo per la Partecipazione a Progetti di Ricerca e modalità di destinazione delle relative quote di spese generali", D.R. n. 2382/2011 modificato con D.R. N. 1526/2012 e con D.R. n. 669 del 29.03.2013. Laddove applicabile, i riferimenti a quest'ultimo si intendono riferiti al presente Regolamento;
 - b. Il "Regolamento per il cofinanziamento di progetti di ricerca ed alta formazione a valere sui fondi di bilancio dell'Ateneo", D.R. n. 2033/2005;
 - c. le deliberazioni del CdA n. 139/2017 e n. 186/2018, rispettivamente di istituzione del "Fondo rischi e oneri per progetti" e di approvazione del "Vademecum Fondo Rischi e Oneri per progetti".
2. I Responsabili Scientifici dei Progetti non ancora chiusi ai quali, a fini del FROP e delle trattenute al Bilancio di Ateneo, sono state applicate le regole definite nel Regolamento, nelle deliberazioni del CdA e nel vademecum di cui al comma 1, potranno chiedere di optare per l'applicazione delle regole definite nel presente Regolamento.